

# **Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)**

**Modifica del 18 ottobre 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2002<sup>1</sup> sul design è modificata come segue:

*Art. 13*            *Attestato di priorità per primi depositi svizzeri*

Su domanda, l'Istituto rilascia l'attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.

*Art. 17 cpv. 2 lett. c e d, 3 e 4*

<sup>2</sup> L'emolumento di registrazione si compone:

- c. *abrogata*
- d. *abrogata*

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagato l'emolumento per la pubblicazione.

*Art. 19 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare l'emolumento per la pubblicazione.

<sup>2</sup> Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 della legge sul design e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l'Istituto può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.

<sup>1</sup>    **RS 232.121**

*Art. 20*            Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione  
Prima della scadenza del periodo di protezione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.

*Art. 23 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 24 cpv. 4*

<sup>4</sup> Su domanda, l'Istituto restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, le raffigurazioni e gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di conservazione.

*Art. 26 cpv. 3, art. 32 cpv. 2 e 3, art. 33*

*Abrogati*

*Art. 43a*            Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 ottobre 2006

Nel caso di una richiesta concernente la consultazione degli atti, l'Istituto continua a separare d'ufficio fino al 30 giugno 2007 i documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

18 ottobre 2006            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz